



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO COMPRESIVO DI BUIA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

TITOLO I (Principi generali)

ARTICOLO 1

(destinatari)

1. Il presente regolamento di disciplina si applica agli alunni di scuola primaria e a quelli della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo di Buia.

ARTICOLO 2

(Doveri dello studente)

1. Gli studenti sono tenuti a osservare le regole di comportamento previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, e successive modifiche e integrazioni (in seguito: Statuto), a uniformare la loro condotta ai principi in esso stabiliti e a rispettare ogni altra regola di carattere generale applicabile nella scuola. In particolare essi devono:
 - a) Frequentare con regolarità la scuola e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 - b) Rispettare il dirigente scolastico, i docenti, tutto il personale della scuola e i loro compagni.
 - c) Rispettare la persona e la sua immagine, non utilizzando impropriamente telefoni cellulari, videocamere, fotocamere e altri strumenti di riproduzione della voce e dell'immagine.
 - d) Mantenere un comportamento corretto sia nell'esercizio dei loro diritti che nell'assolvimento dei loro doveri.
 - e) Rispettare le disposizioni legittimamente impartite sia per l'organizzazione delle attività sia per garantire la sicurezza delle persone.
 - f) Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, le attrezzature informatiche e ogni altro sussidio didattico.
 - g) Non arrecare danni al patrimonio della scuola.

- h) Avere cura dell'ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- i) Segnalare al dirigente scolastico o ai propri insegnanti ogni fatto o circostanza che pregiudichi la sicurezza e la vivibilità della scuola.

ARTICOLO 3

(mancanze disciplinari)

1. Sono da considerare mancanze disciplinari le seguenti:
 - a. La dimenticanza del libretto personale (scuola secondaria di primo grado e classe 5^a primaria) o del diario (restanti classi di scuola primaria) o il loro deterioramento, la dimenticanza dei materiali scolastici (libri, quaderni, strumenti, attrezzi, ecc.), il mancato o incompleto svolgimento degli esercizi, l'utilizzo di oggetti e materiali non pertinenti.
 - b. La falsificazione di firme o la correzione di voti sul libretto personale/quaderno
 - c. Il disturbo delle lezioni.
 - d. Il possesso e uso non autorizzato del cellulare e di attrezzature non compatibili con l'attività didattica.
 - e. La diffusione di immagini non autorizzate.
 - f. L'uso di espressioni volgari e incivili e oltraggiose all'indirizzo del personale della scuola e dei compagni o di altri soggetti.
 - g. Gli atti di aggressione verbale e fisica all'indirizzo del personale della scuola e dei compagni o di altri soggetti.
 - h. Il danneggiamento e l'imbrattamento di materiali, strutture e ambienti.
 - i. La sottrazione di beni di proprietà della scuola o delle persone.
 - j. L'uso scorretto dei locali, degli ambienti e delle attrezzature scolastiche.
2. La scuola non permette ai ragazzi di portare il telefono cellulare. Eventuali deroghe possono essere concesse e autorizzate dalla scuola previa richiesta motivata da parte dei genitori che si assumono anche la responsabilità del suo utilizzo.

ARTICOLO 4

(patto di corresponsabilità)

1. Nel momento dell'iscrizione all'istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, che ha il fine di definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e doveri che intercorrono tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il Patto per gli

alunni di scuola secondaria di primo grado è stato deliberato dal Consiglio di Istituto del 03.02.2009.

2. Nel primo periodo di inizio delle attività didattiche la scuola secondaria pone in essere le iniziative più idonee per la presentazione e la condivisione del patto educativo di corresponsabilità.
3. Il Consiglio d'Istituto potrà estendere la richiesta di sottoscrizione del succitato patto educativo anche alle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

ARTICOLO 5

(Sanzioni e procedure).

1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente articolo devono consentire all'alunno di evitare la ripetizione dei comportamenti negativi e sono sempre precedute e accompagnate da riflessione alla quale gli operatori scolastici guidano l'alunno per condurlo ad una graduale assunzione di responsabilità.
2. Le violazioni dei doveri danno luogo, secondo la gravità della mancanza, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.
 - a) Rimprovero verbale.
 - b) Segnalazione ai genitori con annotazione scritta sul libretto personale (scuola secondaria di primo grado e classe 5^a primaria) o sul diario (restanti classi di scuola primaria) o altro strumento di comunicazione con le famiglie.
 - c) Annotazione sul registro di classe notificata alla famiglia.
 - d) Convocazione dei genitori con notifica sul registro di classe.
 - e) Sospensione dalla ricreazione per un tempo massimo di 15 minuti fino a tre giorni con notifica alla famiglia.
 - f) Sospensione dalle attività, incluse le visite d'istruzione e le uscite didattiche, fino a sei giorni, con l'obbligo di frequenza per lo svolgimento di attività e di esercizi di tipo scolastico, individuati dal consiglio di classe e con assistenza di personale scolastico.
 - g) Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni. (non applicabile agli alunni di scuola primaria)
3. Non possono essere adottate sanzioni diverse da quelle previste dal presente regolamento.
4. E' fatto salvo il diritto di ogni alunno di esporre le ragioni del suo comportamento e di giustificarlo. Le ragioni devono in ogni caso essere acquisite formalmente quando si tratta di applicare le sanzioni di cui alle lettere e), f), g), del precedente comma n. 1.
5. La segnalazione e la convocazione dei genitori, la proposta di sospensione dalle lezioni e di allontanamento dalla scuola e i conseguenti provvedimenti devono contenere la descrizione precisa

della mancanza, la motivazione della sanzione ed i suggerimenti per evitare il suo ripetersi. Nel provvedimento di sospensione e di allontanamento devono essere anche esposte le ragioni che lo studente ha portato a sua difesa.

6. La sospensione dalle lezioni e l'allontanamento da scuola sono applicate solo dopo che il dirigente scolastico ha debitamente informato i genitori.
7. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere f), g) è differita alla scadenza dei termini per la decisione del ricorso eventuale.
8. E' fatto salvo il risarcimento del danno arrecato all'edificio scolastico alle sue strutture, attrezzature e beni altrui.

ARTICOLO 6

(Soggetti autorizzati a comminare le sanzioni).

1. Il rimprovero verbale, la segnalazione scritta, l'annotazione sul registro e la sospensione dalla ricreazione sono di competenza dell'insegnante che ha rilevato la mancanza.
2. La convocazione dei genitori è disposta dall'insegnante, che ha rilevato la mancanza, dal coordinatore di classe o dal dirigente scolastico.
3. La sospensione dalle lezioni e l'allontanamento dalla scuola sono di competenza del consiglio di classe, per la scuola secondaria di primo grado. La sospensione dalle lezioni è adottata, per la scuola primaria, dall'equipe pedagogica.
4. Il consiglio di classe per adottare l'eventuale provvedimento disciplinare si riunisce con la sola presenza degli insegnanti ed è convocato dal dirigente scolastico previa richiesta scritta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di classe. Analogamente per la scuola primaria.

TITOLO II (Codice disciplinare)

ARTICOLO 7

(criteri per la valutazione dei procedimenti disciplinari)

1. Il tipo e l'entità delle sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità alla gravità della mancanza, sono determinati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Intenzionalità e rilevanza del comportamento anche in relazione al danno provocato.
 - b) Concorso di più studenti in accordo fra loro.
 - c) Ripetizione del comportamento irregolare.

TITOLO III (Garanzie)

ARTICOLO 8

(ricorsi)

1. I genitori dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, possono proporre ricorso contro le sanzioni di cui alle lettere f) e g) del comma 2 del precedente art. 5, all'organo di garanzia di cui al successivo art. 9.
2. Contro l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all'Ufficio scolastico regionale competente, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per la scuola secondaria di primo grado.
3. Devono essere osservate le norme vigenti, relative al trattamento dei dati personali (codice di tutela dei dati d.p.r. 30 giugno 2003, n. ...).

ARTICOLO 9

(Organo di garanzia).

1. L'organo di garanzia, previsto dall'art. 6, 2° comma, dello Statuto, è formato da tre insegnanti e da tre genitori, quali membri effettivi, e da altri due insegnanti e due genitori, quali membri supplenti.
2. Il presidente è eletto a maggioranza semplice.
3. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza, impedimento o quando sia da valutare ricorso, verso il quale il membro effettivo è in conflitto d'interesse (insegnante membro del consiglio di classe che ha comminato la sanzione; genitore in rapporto di parentela con lo studente sanzionato).
4. I docenti sono eletti dal collegio dei docenti, garantendo la rappresentanza di almeno un componente per ciascuno dei due ordini di scuola interessati, ed i genitori dal consiglio d'istituto.
5. L'organo di garanzia decide definitivamente sul ricorso entro cinque giorni dalla sua presentazione.

ARTICOLO 10

(Conversione della sanzione)

1. Ogni sanzione, di cui alle lettere e), f), del precedente art.5 comma n. 2. può essere convertita in attività a favore della comunità scolastica ed è decisa dallo stesso soggetto od organo, autorizzato a comminare la sanzione.
2. L'attività, con la sorveglianza di personale della scuola, consiste, a discrezione del soggetto di cui al precedente comma, in aiuto e

collaborazione con il personale ausiliario, in sistemazione di locali, ambienti, attrezzature.

3. La richiesta di conversione può essere presentata dallo studente, controfirmata da uno dei genitori o dalla famiglia e può essere proposta dal Consiglio di classe o dall'equipe pedagogica.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 giugno 2010.

